

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 10/11/2020

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 aprile 2020, parte ricorrente riferisce di agire quale procuratore dell'intestataria di 3 buoni fruttiferi tutti sottoscritti in data 19 novembre 1986 appartenenti alla serie Q/P, emessi su moduli cartacei di serie precedenti con l'apposizione di timbri modificativi (e precisamente, n. ***029 di Lit. 500.000,00 emesso su modulo originario serie «O», e n. ***116 e n. ***115 di Lit. 5.000.000 emessi su moduli originari serie «P»).

Recatosi presso il competente ufficio per la riscossione, si è visto riconoscere un valore di rimborso ingiustificatamente inferiore a quanto dovuto sulla base di quanto riportato sui titoli stessi.

Esperita infruttuosamente la fase del reclamo, agisce in questa sede chiedendo che l'intermediario corrisponda gli importi determinati nella misura indicata e sottoscritta sul retro per tutto il periodo trentennale per il buono n. ***029 e per il periodo tra il ventunesimo e il trentesimo per i buoni nn. ***116 e ***115.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente afferma la correttezza del proprio operato, allegando a supporto della propria posizione numerosa giurisprudenza di legittimità e di merito, e specifica che:

- i buoni fruttiferi in questione appartengono alla serie "Q/P", istituita dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, il quale stabiliva che per l'emissione di tali titoli potessero essere utilizzati i moduli cartacei della precedente serie "P", a che condizione che vi

fossero apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", e un altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi;

- in particolare, in base alla tabella allegata al DM in questione, il rendimento dei buoni della nuova serie risulta così strutturato: per i primi vent'anni, sono previsti dei saggi di interesse in misura via via crescente per ogni scaglione quinquennale di durata del buono, da applicarsi secondo il criterio dell'interesse composto; per gli anni successivi al 20°, invece, occorre prendere in considerazione il tasso dell'ultimo scaglione quinquennale (ossia di quello che va dal 16° al 20° anno) e applicarvi il criterio dell'interesse semplice;

- il criterio di calcolo da applicare per il periodo in contestazione, pertanto (dal 21° al 30° anno), è identico a quello della serie P (interesse semplice), con la sola differenza che, mentre per tale serie il massimo raggiunto al 20° anno corrispondeva al 15%, per i buoni della nuova serie "Q" tale tasso massimo è fissato al 12%;

- sarebbe pertanto infondato l'assunto di controparte per cui, non essendovi alcuna indicazione per gli anni successivi al 20°, si applicherebbero per tale periodo le condizioni previste nei buoni della vecchia Serie P, poiché, come previsto dal DM (e in maniera del tutto simile a quanto accadeva per i buoni della precedente serie "P") per la terza decade il tasso da applicarsi altro non è che quello indicato per il periodo che va dal 16° al 20° anno (12%), con la sola differenza che trattasi di interesse semplice e non di interesse composto;

- in tal modo, i timbri apposti sui buoni soddisferebbero le condizioni prescritte dal DM ai fini della conoscibilità dei nuovi rendimenti da parte dei sottoscrittori, in quanto tale decreto prevede che i timbri indichino non già gli importi da corrispondersi bimestralmente bensì, semplicemente, la misura dei nuovi tassi;

- nessun affidamento può pertanto essere sorto in capo al ricorrente, in quanto, da un lato, il rendimento della nuova serie di buoni fruttiferi era indicato nella tabella allegata al summenzionato DM, pubblicato in gazzetta ufficiale (che ella avrebbe dovuto consultare secondo l'ordinaria diligenza), dall'altro, ella avrebbe dovuto essere consapevole di sottoscrivere buoni della nuova serie "Q" e dei relativi rendimenti, come indicato dai timbri apposti conformemente alle prescrizioni ministeriali.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successive memorie di replica parte ricorrente ribadiva la propria posizione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso sottoposto all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Più precisamente la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso di 3 BFP emessi il 19 novembre 1986, per i quali sono stati utilizzati dall'intermediario collocatore sia moduli cartacei della serie vecchia «O» (per il buono n. ***029), sia moduli cartacei della vecchia serie «P» (per i buoni nn. ***116 e ***115), quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q».

Il D.M. 13 giugno 1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio", con il quale i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q» a decorrere dal 1° gennaio 1987, ammetteva, infatti, agli artt. 4 e 5 la

possibilità di utilizzare moduli cartacei delle serie precedenti, salvo l'apposizione di “due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

2. L'utilizzo di moduli cartacei differenti e l'apposizione, in alcuni casi, di una pluralità di timbri, impone di esaminare separatamente i titoli.

2.1. Il BFP n. ***029. In questo caso è stato utilizzato un modulo O; sul fronte è stata prima sbarrata la serie «O» e quindi stampigliata la serie «P»; con un secondo timbro, la serie di appartenenza è stata modificata in «Q/P»; sul retro, la tabella riporta i rendimenti attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci, secondo i tassi previsti in origine per la serie «O»; in rettifica della predetta tabella, sono verosimilmente stati apposti due timbri, uno recante i nuovi tassi di rendimento, solo per i primi 20 anni, relativi alla serie P (timbro «P/O»), tuttavia illeggibile nel contenuto; un secondo timbro, che verosimilmente riportava i rendimenti, solo per i primi 20 anni, relativi alla serie Q (timbro «Q »), è tuttavia del tutto illeggibile, non solo in riferimento ai tassi ma anche all'intestazione.

Dall'esame del documento, può quindi concludersi che i moduli cartacei, originariamente appartenenti alla serie “O”, siano stati in un primo momento modificati con le condizioni della nuova serie «P/O» introdotta con il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984 (art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [P], oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “P”, che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “O” emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie P/O”, l'altro sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”), per poi essere ulteriormente modificato con le condizioni della nuova serie «Q», introdotta con il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (art. 5: secondo cui “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q], oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “P”, che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1986. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”).

Senonché nessuna delle modifiche apposte sui documenti per assimilarli ai buoni dell'ultima serie «Q» risulta leggibile. In tale circostanza, i Collegi ABF hanno già avuto occasione di chiarire che qualora il timbro apposto sul retro del buono si riveli illeggibile, lo stesso appare inidoneo a far ritenere prevalenti le condizioni eventualmente riportate su quelle indicate nella cartula (cfr. le decisioni ABF, Collegio di Milano, nn. 5553/2018 e 14992/2018, Collegio di Bologna, n. 10662/2020 e Collegio di Bari, n. 5030/2019).

In altri termini il Collegio ritiene che, nonostante quanto prescritto dagli intervenuti decreti ministeriali, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative ai rendimenti del titolo, che si sono susseguite nel tempo ma precedentemente alla data di emissione del buono. Ne deriva, che nel caso di specie non si può parlare di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dai citati D.M. Tesoro e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute *ab origine* descritte sul titolo stesso, in quanto non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione. Occorre infatti osservare che gli unici tassi chiaramente leggibili sono quelli riportati nella tabella stampata sul retro del buono e, pertanto, a parere del Collegio, applicabili al buono di cui trattasi in quanto sono i soli su cui il ricorrente poteva aver riposto il proprio “legittimo affidamento”.

2.2. I BFP nn. ***116 e ***115. Esaminando i documenti cartolari si osserva agevolmente che: a) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; b) sul fronte dei titoli è stata stampigliata in maniera leggibile la serie di appartenenza «Q/P»; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, parzialmente leggibile, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade).

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento sin dalla decisione 5674/2013, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5674/2013). Sì che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia – come nel caso qui in esame – antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979/2007, debba essere tutelato, applicando quindi alla parte ricorrente le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., *ex multis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 1317/2019, e 2344/2019; Collegio di Torino, n. 4868/2017; Collegio di Roma, n. 8791/2017).

Tali principi sono stati recentemente confermati dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979/2007 e n. 3963/2019, nella cui motivazione si legge *“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”*.

In applicazione dei su richiamati principi, questo Collegio non può che confermare il diritto

del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei due BFP per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione.

Considerando, cioè, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, non può che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI